

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 580/2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, e del regolamento (CE) n. 581/2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 580/2004 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

1) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione⁽²⁾ stabilisce i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della procedura di gara per la determinazione delle restituzioni all'esportazione. Le domande di titoli di esportazione per il burro avente un tenore di materia grassa dell'80 % sono molto poche. A fini di semplificazione è opportuno eliminare la procedura di gara per tali prodotti.

«b) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui al codice del prodotto ex 0405 10 19 9700;»

(2) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 580/2004 prevede che i titoli di esportazione ottenuti nell'ambito della procedura di gara non siano trasferibili. A fini di semplificazione e per facilitare gli scambi nell'ambito della procedura di gara, è opportuno sopprimere tale deroga.

2) all'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

3) il punto 2 dell'allegato è soppresso.

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 581/2004, articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 580/2004 e il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione⁽⁴⁾.

«a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui al codice del prodotto ex 0405 10 19 9700;».

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁴⁾ GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2), si applica ai titoli rilasciati a partire dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
